



REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 1377 132.11.2018 del 21 gennaio 2019 / Pos. Coll. e Coord. n. 10

Oggetto: Partecipazione azionaria nella società RESAIS S.p.A.

Assessorato regionale dell'economia
- Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione (rif.
nota 20 novembre 2018, prot. n. 60129)

e p.c.

Assessore regionale per l'economia
Ufficio di diretta collaborazione

1. Con la nota in indirizzo, codesto Dipartimento - nel richiamare la necessità che la Regione, nel proprio piano di razionalizzazione delle partecipazioni, provveda, in attuazione dell'art. 20, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad aggregare società che abbiano ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo - rappresenta che, sulla base di quanto previsto dal documento di revisione straordinaria delle partecipazioni regionali, approvato con D.P.Reg. 29 settembre 2017, n. 573, *“l'intero capitale azionario di RESAIS SpA potrà essere trasferito a SAS Scpa, di cui diverrà compagine controllata”*.

In merito codesta Amministrazione precisa che la società RESAIS S.P.A. *“è stata costituita dall'ESPI in attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 54/1981 ed ha come scopo sociale la gestione del personale proveniente da diversi enti e soggetti, pubblici o privati, tra i quali: ex Consorzi Agrari e Cantine di cui alla L.R. n. 21/2002; ex Fiera di Palermo di cui alla L.R. n. 26/2012, art. 11, comma 99; ex personale degli*

Enti disciolti e posti in liquidazione di cui alla L.R. n. 8/2017, art. 4; ex PIP di cui alla L.R. n. 8/2018, art.64”.

In relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 4, lett. a) del citato D.Lgs. n. 175/2016, secondo cui *“Restano ferme... le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l’esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”*, codesto Dipartimento esprime l’avviso che la RESAIS S.p.a. potrebbe configurarsi come *“società <di diritto singolare>, in quanto, rispetto all’attività di fatto svolta dal personale della società, potrebbero prevalere le specifiche disposizioni di legge che la individuano quale gestore di aree transitorie ad esaurimento destinate a contenere personale, fino al trattamento di quiescenza”*.

Riferisce, inoltre, codesto Richiedente che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 2, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, prima dall’art. 63, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e poi dall’art. 20, comma 1, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, con delibera 19 ottobre 2018, n. 391, la Giunta regionale ha condiviso *“la proposta di cessione della partecipazione totalitaria detenuta da ESPI in liquidazione nella RESAIS S.p.A. alla Regione Siciliana”*.

Ciò premesso, viene richiesto l’avviso di questo Ufficio in ordine ai seguenti quesiti:

- 1) *“quali siano i requisiti distintivi per potere qualificare una società <di diritto singolare>, ai sensi della lett. a) del comma 4 dell’art. 1 del D. Lgs. n. 175/2016, al fine di stabilire se RESAIS S.p.A. possa essere considerata tale, da cui deriverebbe la possibilità di mantenere la partecipazione autonoma e specifica in capo alla Regione o ad altro soggetto regionale allo scopo individuato al di là delle disposizioni degli artt. 20 e 24 del D. lgs. n. 175/2016”*;
- 2) *“quali siano gli elementi presupposti per la <necessità di aggregazione> di cui alla lett. g) del comma 2 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016”*, per valutare se il citato D.P.Reg. 29 settembre 2017, n. 573 abbia correttamente *“invocato”* tale

disposizione, asserendo che SAS ScpA e RESAIS S.p.A. “*svolgono attività che possono considerarsi complementari o analoghe*”.

3) se la “*necessità di aggregazione*”, cui fa riferimento la predetta disposizione “*impone necessariamente operazioni straordinarie di fusione, con la scomparsa di uno dei soggetti giuridici interessati*”, oppure se essa possa essere soddisfatta anche “*attraverso il trasferimento dalla Regione a SAS ScpA dell'intero pacchetto azionario di RESAIS SpA, che quindi manterrebbe la propria identità giuridica quale partecipata totalmente di SAS*”.

4) se la soluzione prospettata al superiore punto 3) “*è compatibile con le disposizioni dell'art. 2 della L.R. n. 5/1999 e s.m.i.*”.

In ordine al primo quesito, codesta Amministrazione esprime l'avviso che “*le disposizioni regionali speciali che hanno costituito e disciplinato nel tempo, implementandone l'attività, la società RESAIS S.p.A. possano farla considerare società di diritto singolare*”.

Riguardo al quesito *sub* 2), viene richiamato l'oggetto sociale delle due società, quale risulta dai rispettivi Statuti.

Infine, con riferimento ai quesiti *sub* 3) e 4), codesto Richiedente ritiene che il trasferimento della partecipazione azionaria in RESAIS SpA da ESPI alla Regione, consentendo la chiusura della liquidazione dell'ESPI, dia concreta attuazione al disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 5/1999 e che la predetta “*necessità di aggregazione*” non presupponga la fusione delle società RESAIS SpA e SAS ScpA, le quali “*svolgono attività analoghe o simili ma possa ritenersi soddisfatta attribuendo l'intera partecipazione azionaria di una società all'altra*”.

2. In via preliminare occorre delimitare l'ambito dell'intervento consultivo riservato a questo Ufficio. Appare opportuno precisare che - giusta il disposto dell'art. 7 del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - l'attività di consulenza di questo Ufficio concerne quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme statutarie, legislative

o regolamentari di fonte regionale, rimanendo invece esclusa in ordine alle disposizioni legislative statali.

Si precisa altresì che esula dalle competenze dello Scrivente ogni valutazione nel merito delle iniziative da adottare nelle singole fattispecie concrete. Tuttavia, nell'intento di assicurare un proficuo contributo, tracciato il quadro normativo rilevante, si espongono considerazioni tecnico-giuridiche di carattere generale, che potranno servire da supporto per le scelte e le determinazioni di competenza dell'Amministrazione.

Le società a partecipazione pubblica sono società di capitali di diritto comune, di cui lo Stato o altro ente pubblico detiene una quota del capitale sociale, alle quali si applica la disciplina dettata in generale dal codice civile in materia di società e impresa, nonché quella specifica relativa alla tipologia prescelta, mentre la normativa pubblicistica regola il contegno del socio pubblico.

Il quadro giuridico ed organizzativo di riferimento, in particolare negli ultimi anni, è diventato eterogeneo e frammentato, per effetto di frequenti interventi legislativi, che hanno determinato il proliferare di “discipline speciali” rispetto al regime codicistico delle società.

Nel corso del tempo il fenomeno delle società partecipate da soggetti pubblici è divenuto sempre più diffuso ed economicamente rilevante, tanto da destare particolare attenzione da parte della Corte dei conti, la quale ha evidenziato profili di criticità nella prassi - delle amministrazioni pubbliche, soprattutto enti locali - di ricorrere al modello societario, per il perseguimento di finalità di interesse pubblico e per l'erogazione di servizi pubblici.

Al fine di semplificare e razionalizzare le regole vigenti in materia di partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni, in attuazione della delega di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, c.d. “Legge Madia”, è stato emanato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (di seguito TUSP), che ha attuato il riordino delle disposizioni nazionali e l'introduzione di una disciplina generale organica, “*avendo riguardo all'efficiente gestione delle risorse pubbliche, alla tutela e promozione*

della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”¹.

“Il lodevole intento del Governo”, come sottolineato dal Consiglio di Stato nel parere n. 438/2016 reso nell’adunanza della Commissione speciale in data 16 marzo 2016 sullo schema di decreto legislativo, “è di ricondurre ad unità, con un vero e proprio Testo unico, disposizioni e regolamentazioni su materie per le quali ...il legislatore era più volte intervenuto in modo assai spesso non ordinato e organico”.

Il riordino normativo disposto con il TUSP, nel disciplinare condizioni e limiti per la costituzione, acquisizione o mantenimento delle partecipazioni pubbliche, prevede *“un meccanismo di verifica e monitoraggio periodico dell’assetto complessivo delle società in cui le amministrazioni pubbliche detengono partecipazioni dirette o indirette, anche mediante la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, da adottare ove, in sede di verifica e monitoraggio, le amministrazioni pubbliche rilevino partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dal decreto in esame”.*²

L’art. 1, comma 1, del TUSP, ne definisce l’ambito di applicazione, stabilendo che le proprie disposizioni hanno ad oggetto *“la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta”.*

Il successivo comma 3 del medesimo articolo, dispone: *“per quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”.*

Il comma 4 dello stesso art. 1 del TUSP precisa, altresì, che *“restano ferme: a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l’esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”.*

¹ Cfr. art. 1, comma 2 D.Lgs. n. 175/2016

² Consiglio di Stato, parere n. 438/2016 reso nell’adunanza della Commissione speciale del 16 marzo 2016

L'art. 4 del TUSP costituisce una delle norme fondamentali del decreto, in quanto delimita il "perimetro" entro il quale una p. a. può decidere di costituire una società, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni societarie, prevedendo al comma 1 che *"le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*. Viene quindi recepito dal legislatore delegato il c.d. "vincolo di scopo", elaborato dalla giurisprudenza, che pone un limite alla partecipazione del socio pubblico nelle società, consistente nel perseguimento di uno scopo compatibile con il fine istituzionale proprio delle pubbliche amministrazioni.

Dal comma 2 dell'art. 4, scaturisce altresì un "vincolo di attività": le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni possono svolgere *"esclusivamente"* determinate attività, peraltro tassativamente elencate³.

La normativa regionale rilevante nella fattispecie in esame è costituita da diverse disposizioni emanate sin dall'inizio degli anni '80, quando, con l'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, l'ESPI e l'EMS furono autorizzati *"a costituire società destinate a prendere in carico i dipendenti delle proprie rispettive collegate che...non trovino attuale utile collocazione nei processi produttivi"*.

Con successivo intervento legislativo⁴, la Regione Siciliana, nell'abrogare espressamente l'art. 2 della predetta L.R. n. 54/1981, ha trasferito il personale, già dipendente dalle società costituite dall'EMS e dall'AZASI, alla società RESAIS, costituita dall'ESPI (Ente siciliano per la promozione industriale), ai sensi del sopra

³ Art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 175/2016: *"Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; (8)*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"*.

⁴ Art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7

richiamato art. 2, stabilendo che il medesimo personale *“resterà in carico alla società stessa fino al raggiungimento dell'età minima pensionabile prevista dalla legislazione nazionale”*.

I commi 6 e 7 dell'art. 1 della citata L.R. n. 7/1986, disciplinano le modalità di utilizzazione del personale, disponendo: *“Durante il periodo di permanenza presso la società di cui al primo comma, il personale è utilizzato, anche mediante convenzione, da enti o da organizzazioni locali a carattere pubblico, ovvero dalla Regione direttamente o mediante assegnazione agli enti locali per lo svolgimento di funzioni regionali decentrate nonché per lo svolgimento di servizi socialmente utili o per la frequenza di corsi di qualificazione predisposti per il disimpegno di detti servizi ivi comprese le associazioni di protezione ambientale riconosciute nell'ambito nazionale e della Regione.*

Durante il predetto utilizzo, resta fermo il rapporto di lavoro con la società di cui al primo comma, a carico della quale resta il relativo onere retributivo ...”.

L'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 ha previsto la soppressione e ha posto in liquidazione gli enti EMS, AZASI ed ESPI, e il successivo art. 8 ha disposto il trasferimento del personale dipendente, nonché di quello delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, *“in apposita area speciale transitoria ad esaurimento, istituita presso la RESAIS S.p.A., alle cui dipendenze permane in carico”* fino al raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione.

Con successive disposizioni, sono stati trasferiti presso la suddetta area speciale transitoria ad esaurimento, i dipendenti di cui all'art. 1 della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21 (cooperative agricole, cantine sociali, loro consorzi e consorzi agrari), il personale di cui all'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 (Ente Fiera del Mediterraneo), nonché quello degli enti regionali disciolti e posti in liquidazione, individuati dall'art. 4 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.

L'art. 64 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 ha previsto che transitano presso la società RESAIS S.p.A, i soggetti appartenenti al bacino *“Emergenza Palermo”* (ex PIP), sebbene, occorre precisare, che su tale disposizione è pendente giudizio di

legittimità costituzionale, per effetto dell'impugnativa proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Premesso il quadro normativo, come sopra delineato, con riguardo al quesito *sub* 1), concernente l'individuazione dei requisiti distintivi per qualificare una società "*di diritto singolare*", al fine di stabilire se possa considerarsi tale la RESAIS S.p.A., si osserva che non si rinvengono di tale tipologia di società nè una definizione normativa, né possono enuclearsi, dalla normativa in esame, gli elementi identificativi della stessa.

A tal proposito, può citarsi l'orientamento dottrinale che, nel distinguere le società a partecipazione pubblica "*di fonte legale*" da quelle "*di fonte contrattuale o comunque negoziale*", enuclea un'ulteriore categoria, quella delle "*società di diritto singolare*", "*regolate, cioè, da leggi-provvedimento, dettate per una o più singole società, di solito nominativamente individuate*"⁵: pertanto, sembrerebbe, anche alla luce degli elementi di valutazione desumibili dal citato parere n. 438/2016 del Consiglio di Stato, che per "*società di diritto singolare*" debbano intendersi quelle "*disciplinate ad hoc da una specifica legge*", che ne regola in dettaglio gli aspetti strutturali e funzionali.

Infatti, nel passaggio dedicato all'art. 1, comma 4, lett. a) dello schema di decreto legislativo contenuto nel suddetto parere, il Consiglio di Stato chiarisce: "*l'esigenza che muove la previsione del comma 4 sembra essere quella di conservare, nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema, talune società pubbliche costituite per legge, ex novo o a seguito di trasformazione di enti pubblici economici, per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale*".

A tal proposito la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 6 dicembre 2017 n. 348/2017/PAR, chiamata ad esprimersi su un quesito posto circa l'interpretazione dell'art. 1, comma 4, lett. a) del TUSP, chiarisce che tale disposizione "*si limita a mantenere ferma l'eventuale disciplina speciale prevista dal legislatore ai fini della costituzione e della gestione di*

⁵ Cfr. sul punto, C. Ibba, *Le società legali*, Torino, 1992, p 17 e ss.

predeterminate partecipazioni societarie, in assoluta prevalenza statali (come, per esempio, RAI spa, cfr. art. 49 e seguenti del d.lgs. n. 177 del 2005; Cassa Depositi e Prestiti spa, cfr. art. 5 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, Poste Italiane spa, cfr. decreto-legge n. 487 del 1993 convertito dalla legge n. 71 del 1994, etc.)”.

Alla luce di quanto sopra esposto, si nutrono perplessità in ordine alla riconducibilità della RESAIS S.p.A. alla categoria delle “*società di diritto singolare*”, contemplate nell’art. 1, comma 4, lett. a) del TUSP.

Infatti, sebbene la società medesima sia sorta in virtù di una previsione normativa, che autorizzava, tra l’altro, l’ESPI “*a costituire società destinate a prendere in carico i dipendenti*” delle proprie collegate che non trovassero “*utile collocazione nei processi produttivi*”, tuttavia non si rinvenivano disposizioni regionali che ne disciplinino compiutamente la struttura ed il funzionamento, atteso che quelle sopra richiamate si limitano a regolare le modalità di gestione del personale, transitato nel corso degli anni nella medesima società.

Comunque, qualora permangano dubbi sulla possibilità di qualificare tale società quale “*di diritto singolare*”, ai fini di mantenere la partecipazione autonoma e specifica in capo alla Regione o ad altro soggetto regionale, al di là delle disposizioni degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. n. 175/2016, la presente consultazione potrebbe essere estesa alla Corte dei Conti.

Ferme restando le superiori considerazioni, con riferimento al quesito *sub 2*), si osserva che lo Statuto della società RESAIS S.p.A., all’art. 4, ne definisce l’oggetto sociale nella “*gestione, in virtù delle vigenti disposizioni di legge regionali, del personale già dipendente dagli enti economici AZASI, EMS ed ESPI nonché dalle società a totale partecipazione dagli stessi controllate ...*”.

Anche la giurisprudenza è orientata nel senso che la RESAIS S.p.A. “*è stata prevista e costituita sulla base di apposite leggi regionali con lo scopo di prendere in carico i dipendenti di enti soppressi, e delle società dagli stessi controllate, che non trovavano collocazione nei processi produttivi, per destinarli presso delle Pubbliche amministrazioni. Il legislatore regionale ha reputato dunque di pubblico interesse*

proprio il fatto del mantenimento in servizio del personale interessato alle dipendenze della società in rilievo”⁶.

Poiché tale società è stata *“costituita, in forza della legislazione regionale, e a carico della finanza pubblica, per l’assolvimento dell’attività, reputata di pubblico interesse, consistente nel mantenimento in condizioni di occupazione del personale sopra indicato, e nella strumentale gestione delle relative risorse umane”⁷*, non si ritiene che la stessa svolga alcuna delle attività declinate tassativamente dall’art. 4, comma 2, del TUSP.

Per converso, poiché l’oggetto sociale della SAS ScpA, consiste nella *“prestazione di servizi strumentali alle attività della Regione Siciliana e delle Aziende e/o Enti pubblici azionisti”⁸*, da ciò può desumersi la riferibilità dell’attività svolta dalla medesima società a quella indicata nella lett. d) del predetto art. 4, comma 2 del TUSP.⁹

Pertanto, non sembra applicabile nella fattispecie l’art. 20, comma 2, lett. g), del TUSP, che prevede la *“necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4”*.

Tale conclusione, scaturente dalla diversa qualificazione delle attività svolte dalle due società, rende ovviamente superflua ogni considerazione sia in ordine al quesito *sub 3)*, circa le modalità con cui dovrebbe essere attuata la suddetta *“aggregazione”*, sia in ordine al quesito *sub 4)*, circa la compatibilità del trasferimento del pacchetto azionario della RESAIS S.p.A. dalla Regione alla società SAS ScpA con quanto disposto dall’art. 2 della L.R. n. 5/1999.

Analizzata la natura della società partecipata RESAIS S.p.A., non pare che la stessa possa comunque sottrarsi ai piani di razionalizzazione che le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare, ai sensi dell’art. 20 del TUSP¹⁰, in quanto, pur non

⁶ Cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza 22 febbraio 2017, n. 104

⁷ Cfr. sentenza CGA citata

⁸ Cfr. art. 5 Statuto SAS ScpA

⁹ Art. 4, comma 2, lett. d), D. Lgs. n. 175/2016

¹⁰ Art. 20, commi da 1 a 5, del decreto legislativo n. 175/2016:

“ 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15.

rientrando nella previsione di cui alla lett. g) del comma 2 dell'art. 20 TUSP, per le considerazioni che precedono, tuttavia sembra riconducibile all'ipotesi prevista dalla lett. a) del succitato art. 20, comma 2, ossia "*partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4*".

Per quanto utile si segnala che la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, ha diramato le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, approvate con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, al fine di garantire il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del TUSP.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione".

senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Maddalena Barreca*

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro*

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993